



COMUNE DI ARZERGRANDE

Provincia di Padova

Via Roma 104, tel. e fax 049 9724182
e-mail: polizia.municipale@comune.arzergrande.pd.it

Ufficio Polizia Municipale

REG.TOPASSICARRAI AGG.28.11.01

REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

art. 22, 26 e 27 del Codice della Strada
Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione,
modificato dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610

**VERSIONE AGGIORNATA
CON DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 28.11.01**

Il presente regolamento:

- 1) **E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 10/05/2000 con atto n. 22;**
- 2) **E' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 13/05/2000 al 28/05/2000**
- 3) **E' stato esaminato dal Co.re.Co di Venezia nella seduta del 16/05/2000 e assunto agli atti al nr. 005499;**
- 4) **stato ripubblicato all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 22/06/2000 al 07/07/2000, a seguito intervenuta esecutività;**
- 5) **E' entrato in vigore dopo la ripubblicazione**
- 6) **Con deliberazione C.C. nr. 74 del 28/11/2001 sono state apportate modifiche ed integrazioni agli artt. 4 e 10;**
- 7) **E' stato ripubblicato all'albo pretorio per gg. 15 dal 29/01/02 al 13/02/02**

Data 05/03/2002

Il Segretario Comunale

- Art. 1 Contenuto del regolamento
- Art. 2 Definizione di passo carrabile
- Art. 3 Autorizzazione per l'apertura
- Art. 4 Regolarizzazioni carrai esistenti
- Art. 5 Ufficio comunale competente
- Art. 6 Domande di autorizzazione
- Art. 7 Spese e cauzione
- Art. 8 Formalità del provvedimento di autorizzazione
- Art. 9 Canone ed altri oneri
- Art. 10 Riconoscimento del passo carraio
- Art. 11 Passo carrabile di accesso a più proprietà
- Art. 12 Sanzioni
- Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1
Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al mantenimento dei passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2
Definizione di passo carrabile

Per passo carrabile si intende qualsiasi accesso con veicoli agli edifici o alle aree laterali alla strada.

Art. 3
Autorizzazione per l'apertura

Sulle strade di proprietà comunale e sulle strade di proprietà di altri Enti limitatamente ai tratti ricadenti in area urbana, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto oltre che del presente regolamento, delle vigenti normative edilizie, urbanistiche, del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 4
Regolarizzazione carrai esistenti

I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

Gli stessi alla data d'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art.22, comma 2, del codice stesso, possono essere autorizzati caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, con distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. A) dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

Fatti salvi i diritti acquisiti per quegli accessi realizzati in conformità alle prescrizioni della normativa edilizia e urbanistica allora vigente, è consentito comunque derogare dall'arretramento e dall'utilizzo di sistemi alternativi nel caso in cui i carrai si trovino:

- a) su strade comunali nelle quali vige il limite massimo di velocità non superiore a 50 km/h; da tale deroga risulta comunque esclusa la strada provinciale via Umberto I°;
- b) su strade senza uscita;
- c) su strade con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni non possono determinare condizioni di pericolo o di intralcio alla fluidità della circolazione.

Art. 5
Ufficio Comunale competente

Competente a ricevere le domande, all'istruttoria delle stesse ed al rilascio dell'autorizzazione è l'ufficio Polizia Municipale che vi provvede sentito il parere dei seguenti Uffici:

a) Ufficio Tecnico Comunale;

2

b) Ufficio Viabilità della Provincia di Padova, per i soli carrai ricadenti nei tratti urbani della strada di proprietà dell'Ente Provincia;

c) Commissione Edilizia Comunale, per i soli carrai per i quali viene chiesta l'autorizzazione in deroga alle norme del C.d.S. e del presente Regolamento.

La domanda dovrà essere corredata di:

1- disegno quotato del carraio che si intende realizzare o regolarizzare;

2- fotogramma dell'area sulla quale si intende realizzare l'opera;

3- eventuale richiesta motivata, di deroga alla distanza minima prevista dall'art. 46 del D.P.R. 495 del 16/12/1992.

Art. 6
Domande di Autorizzazione

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione per un nuovo carraio o la trasformazione dell'esistente, devono essere presentate all'Ufficio Tecnico Comunale unitamente alla domanda di autorizzazione edilizia, "D.I.A." o concessione.

Art. 7
Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui agli artt. 5 e 6 è dovuto dal richiedente un rimborso spese per sopralluogo, istruttoria e rilascio del previsto cartello, il cui ammontare e durata è fissato con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 8
Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

Art. 9
Canone ed altri oneri

Ogni passo carraio potrà essere assoggettato al pagamento di un canone e di quanto altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia e secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10
Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa; sono esentati dalla esposizione del segnale gli accessi ai fondi agricoli.

Il segnale in questione è fornito dal competente Ufficio Comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3

Art. 11
Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti dal proprietario dell'area dove insiste il passo carraio.

Art.12
Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi dell'art. 108 del T.U.L.C.P. del 03.03.1934 n° 383.

Art.13
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.

ALLEGATO

Strade senza uscita:

- a) Via Bachelet;
- b) Via De Gasperi;
- c) Via Marconi, limitatamente al tratto successivo all'intersezione con via Gesso;
- d) Via Comunanze;
- e) Via Arzaron Basso;
- f) Via Mantegna;
- g) Via Tiepolo;
- h) Via Vecellio;
- i) Via Porto Eurone;
- j) Via Matteotti;
- k) Via Stazione;
- l) Via Monte Grappa;
- m) Via Arzaron;
- n) Via Brusamantello;
- o) Via Creare;
- p) Via Papa Luciani;
- q) Via Altipiano;

Strade con traffico estremamente limitato:

- a) Vicolo Roma;
- b) Laterali "cieche" di via Roma;
- c) Laterali Via Vigna;
- d) Laterale di Via Umberto I° località "Pozzetto";
- e) Via Tognana;
- f) Via Brentella;
- g) Via Caresin;
- h) Via Piave;
- i) Via Garibaldi – Via Montin;
- l) Via Diego Valeri;
- m) Tutte le strade Vicinali.